Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVI — **Roma — Sabato, 28 maggio 1925** — **Numero 119**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 918.

REGIO DECRETO 6 novembre 1924, n. 2376.

Estensione alla città di Fiume e relativo territorio della legislazione sulla tutela artistica e monumentale e delle bellezze naturali e panoramiche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono pubblicati ed hanno vigore anche nella città di Fiume e nel territorio annesso al Regno d'Italia in virtù dell'articolo 2 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211:

a) il R. decreto 19 settembre 1921, n. 1389, col quale venne estesa alle nuove Provincie la legislazione sulla tutela artistica e monumentale vigente nel Regno;

b) il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 241, col quale venne estesa alle nuove Provincie la legge 11 giugno 1922, n. 778, sulla tutela delle bellezze naturali e panoramiche.

Art. 2.

La città di Fiume e il territorio annesso al Regno d'Italia in virtù dell'art. 2 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, numero 211, sono compresi nella circoscrizione della Soprintendenza alle opere di antichità e d'arte della Venezia Giulia e del Friuli con sede ad Aquileja, istituita coll'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CASATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 103. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 919.

REGIO DECRETO 19 aprile 1925, n. 638.

Trasformazione del Regio istituto bacologico di Cosenza in Ente consorziale autonomo con personalità giuridica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 15 dicembre 1918, numero 2027;
Vista la deliberazione presa dall'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie nella seduta del 24 settembre 1924;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio istituto bacologico di Cosenza è trasformato, a datare dal 1° gennaio 1925, in Ente consorziale autonomo con personalità giuridica, sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Ad esso è affidato il compito della propaganda, nella Calabria, a favore della bachicoltura e della gelsicoltura.

Le iniziative che a questo scopo fossero attuate, con il concorso dello Stato, da altre istituzioni ed Enti della stessa regione, sia governativi che privati, saranno previamente concordate con l'Istituto cui spetta la vigilanza delle iniziative stesse.

Art. 2.

Al mantenimento dell'Istituto contribuiscono lo Stato con L. 12,000, da prelevarsi dai fondi di cui all'art. 2 della legge 6 luglio 1912, n. 869, e con L. 12,000 concesse dall'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie.

Art. 3.

L'Istituto è retto da un Consiglio d'amministrazione composto da due rappresentanti del Governo, nominati dal Ministro per l'economia nazionale, dal rappresentante dell'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie, nonchè da uno per ciascuno degli Enti che contribuiscano al mantenimento dell'Istituto con assegnazione annua continuativa non inferiore a L. 3000.

Il direttore dell'Istituto è membro di diritto del Consiglio con voto consultivo e con le funzioni di segretario.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente, che dura in ufficio due anni e può essere confermato.

I membri elettivi durano in ufficio tre anni e possono essere confermati.

I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto.

Art. 4.

L'organico dell'Istituto è costituito dal direttore e dal personale ritenuto necessario per il suo regolare funzionamento, che sarà determinato dal regolamento in applicazione del presente decreto.

Il direttore è nominato dal Consiglio d'amministrazione in seguito a pubblico concorso, il cui bando deve essere previamente approvato dal Ministero dell'economia nazionale. La nomina deve ottenere la ratifica del Ministero.

L'altro personale viene nominato dal Consiglio d'amministrazione su proposta del direttore.

Art. 5.

Il direttore presenta, annualmente, al Consiglio di amministrazione un rapporto sui lavori eseguiti e sul programma per l'anno successivo, e, per l'esame e l'approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Questi documenti, una volta approvati dal Consiglio, dovranno essere presentati al Ministero dell'economia nazionale ed agli altri Enti consorziati.

Art. 6.

Un regolamento speciale, proposto dal Consiglio d'amministrazione e approvato dal Ministero dell'economia nazionale, disciplinerà il funzionamento dell'Istituto, determinerà la misura dello stipendio iniziale al personale e degli aumenti successivi, nonchè le disposizioni riguardanti la conferma ed il trattamento di quiescenza e le norme disciplinari.

Disposizione transitoria.

Art. 7.

Nella prima applicazione del presente decreto sarà nominato direttore dell'Istituto l'attuale direttore e all'uopo il Consiglio d'amministrazione dell'Ente prenderà conforme deliberazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 119. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 920.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1925, n. 645.

Estensione al personale doganale proveniente dalla cessata Amministrazione austriaca del vigente ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;
Visto il R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2829;
Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e l'articolo 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;
Visto il R. decreto 29 novembre 1923, n. 2718;
Visti i Regi decreti 11 gennaio 1923, n. 115, e 18 febbraio 1923, n. 440;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il nuovo ordinamento per il personale delle Amministrazioni dello Stato viene esteso con le norme contenute negli articoli seguenti, e con effetto dal 1° dicembre 1923, agli impiegati ed agenti provenienti dalla cessata Amministrazione austriaca contemplati negli articoli 8, 13, 15, 16 e 17 del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 115.

Art. 2.

Il grado di ispettore o primo contabile (grado 9° del gruppo *B*) è attribuito agli impiegati di dogana assimilati ad ispettore o contabile principale, con l'anzianità loro riconosciuta nel grado predetto e con le abbreviazioni e gli aumenti di anzianità già attribuiti.

Gli impiegati assimilati a sotto ispettore e contabile sono collocati nel grado di sotto ispettore (grado 10° del gruppo *B*) con l'anzianità loro riconosciuta nel grado predetto e con le abbreviazioni e gli aumenti di anzianità già attribuiti, con deduzione di 7 anni.

Art. 3.

Il grado di commissario (grado 9° del gruppo *C*) è attribuito agli impiegati assimilati a primo ufficiale, i quali all'atto dell'applicazione del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115, appartenevano alla 9ª classe di rango, con anzianità decorrente, ai fini dell'attribuzione degli stipendi, dalla data di nomina alla classe stessa o dalla data del godimento dei relativi emolumenti.

Art. 4.

Il grado di ufficiale (grado 11° del gruppo *C*) è conferito agli impiegati assimilati ad ufficiale, i quali all'atto dell'applicazione del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115, appartenevano alla 10ª classe di rango, con anzianità decorrente, ai fini dell'attribuzione degli stipendi, dalla data di nomina alla 10ª classe di rango o dalla data del godimento dei relativi emolumenti.

Art. 5.

Agli impiegati assimilati ad ufficiale, i quali all'atto dell'applicazione del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115, appartenevano all'11ª classe di rango, è conferito il grado di ufficiale aggiunto (grado 12° del gruppo *C*) con anzianità decorrente, ai fini dell'attribuzione degli stipendi, dalla data di nomina alla 11ª classe di rango.

Art. 6.

Gli impiegati assimilati ad ufficiale di dogana, originariamente provenienti dal corpo della Guardia di finanza austriaca, i quali avevano conseguito sotto il cessato regime la nomina a ricevitore di dogana, sono inquadrati, se ciò risulti più favorevole, nel grado e con l'anzianità che loro sarebbero spettati in base alle norme prescritte per il passaggio nell'Amministrazione doganale di coloro che appartennero al corpo predetto fino a che non venne disciolto.

Art. 7.

I praticanti assunti dopo l'armistizio a posti di ruolo nell'Amministrazione doganale, ove siano riconosciuti meritevoli a giudizio insindacabile del Ministero delle finanze, sono nominati sotto ispettori aggiunti (11°) con effetto dal 1° dicembre 1923, e con anzianità decorrente dal 1° luglio 1920 sia agli effetti dell'attribuzione degli stipendi che a quelli del computo del servizio richiesto per l'applicazione dell'art. 25 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 8.

Gli appartenenti alla bassa forza dell'ex Guardia di finanza i quali, all'atto dell'applicazione del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115, vennero collocati nei quadri di classificazione degli stipendi dei commessi doganali, sono confermati in tale grado, con la stessa anzianità con la quale furono collocati nei quadri anzidetti.

Art. 9.

Agli effetti del presente decreto si considerano investiti della classe di rango all'atto dell'applicazione del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115, anche gli impiegati ai quali il diritto alla classe sia stato riconosciuto ai sensi del comma 4° dell'art. 21 del decreto stesso.

Gli impiegati ai quali il nuovo grado sia conferito con anzianità diversa da quella con la quale furono inquadrati nell'applicazione del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115, sono collocati nel grado tenendo conto, ai fini dell'attribuzione degli stipendi, oltre che dell'anzianità attribuita dal presente decreto, anche dall'arrotondamento di anzianità al 1° luglio 1920 e delle abbreviazioni di periodo eventualmente spettanti a norma della disposizione dell'art. 1, lett. o) del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115.

Art. 10.

Gli impiegati assimilati al personale doganale di prima categoria, i quali siano stati nominati in una classe di rango superiore con riserva di dare gli esami speciali richiesti dalle norme del cessato regime per la ammissione in servizio o per lo svolgimento di tutta la carriera del gruppo al quale appartenevano, sono esonerati dalla prova di esame richiesta dall'art. 2 del R. decreto 16 febbraio 1923, n. 440 salvo l'obbligo di presentarsi a suo tempo, insieme agli impiegati di pari grado del ruolo organico del personale doganale di cui alla tabella n. 12, allegato II del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, agli esami di idoneità o di concorso prescritti dal decreto stesso.

Qualora superino detti esami, entrano a far parte, con la promozione, del ruolo organico predetto.

Art. 11.

Le disposizioni contenute nell'art. 8 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per le promozioni al grado 9° non sono applicabili agli impiegati che abbiano già sostenuto gli esami speciali prescritti dalle norme della cessata Amministrazione doganale austriaca per lo svolgimento di tutta la carriera.

Art. 12.

Le promozioni del personale dei gruppi *B* e *C* che non fossero regolate dai precedenti articoli sono conferite con le norme del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 13.

Il computo delle promozioni da conferire secondo il disposto dell'art. 10 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, sarà fatto in relazione alle promozioni che avranno luogo nei corrispondenti ruoli del Regno per effetto di vacanze verificatesi dopo la completa attuazione delle vigenti tabelle numeriche del personale.

Art. 14.

La disposizione contenuta nell'art. 193 del R decreto 11 novembre 1923, n. 2395, non è applicabile al personale del cessato regime assimilato a quello dell'Amministrazione provinciale delle dogane.

Art. 15.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 129. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 921.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1925, n. 656.

Modificazioni al R. decreto-legge 8 febbraio 1925, n. 111, relativo a concorsi nei ruoli civili dell'Amministrazione militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, modificato coi Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3084, e 8 maggio 1924, n. 843;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 8 febbraio 1925, n. 111;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 1 del R. decreto-legge 8 febbraio 1925, n. 111, è sostituito il seguente: « Il Ministero della guerra è autorizzato a coprire i posti di cui all'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti, mediante concorsi per titoli fra gli ufficiali che, muniti dei titoli di studi indicati nella tabella stessa, appartengano, alla data del presente decreto, ad una delle seguenti categorie, purchè non abbiano superato alla data stessa l'età di 39 anni, ed abbiano prestato almeno quattro mesi di servizio presso comandi o reparti dell'Esercito operante durante la guerra 1915-18, con le estensioni e le limitazioni di cui agli articoli 41 e 43, comma 3° e 4°, del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e all'art. 166 del R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395:

a) ufficiali delle categorie in congedo, eccettuati coloro che già coprano un impiego di ruolo dello Stato;

b) ufficiali delle categorie in congedo nominati in servizio attivo permanente in base ai reclutamenti effettuati in applicazione degli articoli 3, 4, 5, del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293, posteriormente al 31 ottobre 1920, e del R. decreto 19 aprile 1923, n. 910.

« Per gli ufficiali che siano invalidi di guerra rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per quanto riguarda la precedenza nell'assegnazione dei posti ».

Art. 2.

Al 2° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 8 febbraio 1925, n. 111, è sostituito il seguente: « Ai vincitori dei concorsi medesimi che avessero già ottenuto la nomina in servizio attivo permanente in base agli articoli 3, 4, 5 del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293, e del R. decreto 19 aprile 1923, n. 910, il servizio eventualmente prestato dopo la nomina stessa non verrà in alcun modo computato agli effetti dell'anzianità e dello stipendio ».

Art. 3.

L'elenco dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi, risultante dalla tabella annessa al citato R. decreto-legge 8 febbraio 1925, n. 111, è modificato nel senso che per l'ammissione al concorso per assistente aggiunto del Genio sono richiesti, congiuntamente, la licenza ginnasiale o di scuola tecnica e il diploma rilasciato da una delle scuole del Regno per allievi assistenti ai lavori edilizi o altro titolo di studio atto a comprovare la speciale cultura tecnico-professionale richiesta per gli assistenti del Genio.

Art. 4.

Qualora taluno dei vincitori dei concorsi banditi in applicazione del citato R. decreto-legge 8 febbraio 1925, numero 111, rinunci alla nomina prima del termine prefissogli per la presentazione in servizio o non assuma servizio, senza giustificato motivo, entro il termine anzidetto, il Ministero della guerra ha facoltà di procedere a ulteriori nomine dei concorrenti dichiarati idonei, entro il limite dei posti messi a concorso e secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 137. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 922.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1925, n. 655.

Approvazione della tabella organica degli ufficiali del corpo di Stato Maggiore generale della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62;
Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645;
Visto il decreto Commissariale 12 ottobre 1923, che costituisce il corpo di Stato Maggiore generale della Regia aeronautica;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata l'annessa tabella organica degli ufficiali del corpo di Stato Maggiore generale della Regia aeronautica — firmata, d'ordine Nostro, dal Commissario per l'aeronautica — che andrà in vigore col 1° aprile 1925.

Il presente decreto andrà in vigore dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 136. — GRANATA.

Tabella organica degli ufficiali del corpo di Stato Maggiore generale della Regia aeronautica (1).

Comandante di squadra aerea	1
Comandante di divisione aerea	5
Comandante di stormo	15
Vice comandante di stormo	27
Comandante di gruppo	53
Comandante di squadriglia	170
Tenente e sottotenente di squadriglia	763
Totale	1034

(1) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del Regio corpo di truppe coloniali. Vi sono invece compresi quelli da considerarsi fuori quadro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Commissario per l'aeronautica
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 923.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 aprile 1925, n. 654.

Inserzione del corpo delle Capitanerie di porto nella tabella delle medie quinquennali allegata al decreto 27 agosto 1916.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806;
Visto l'art. 29, lett. *a*) ed *e*), del relativo regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, che stabilisce, per gli ufficiali della Regia marina, per l'anno 1915, le medie quinquennali per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 414, che proroga la validità della tabella annessa al predetto decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916 fino al 31 dicembre 1925;
Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tabella annessa al decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, la cui validità fu prorogata fino al 31 dicembre 1925 con R. decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 414, è aggiunto, immediatamente dopo il corpo di Commissariato, il corpo delle Capitanerie di porto con le medie quinquennali a fianco di ciascun grado indicate:

Generale, 0 — Colonello, 1 — Tenente colonnello, 2 — Maggiore, 3 — Capitano, 9 — Tenente, 11 — Sottotenente, 13.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 135. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 924.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1925, n. 657.

Autorizzazione al Ministro per la guerra a procedere alla rescissione di contratti relativi a materiali residuati dalla guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Segretario di Stato per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, e Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, *ad interim*, di concerto con i Ministri per le finanze, per la giustizia e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per la guerra ha facoltà di procedere alla rescissione di qualunque contratto stipulato dagli organi, Enti o autorità cui venne affidato l'incarico della alienazione del materiale residuato dalla guerra, in quanto trattisi di contratti che abbiano per oggetto la detta alienazione, siano tuttora in corso di esecuzione e risultino, a giudizio insindacabile del Ministro predetto, di pregiudizio agli interessi dell'Amministrazione.

La rescissione dei contratti prevista nel precedente comma ha luogo per la sola parte non eseguita ed è pronunziata, mediante decreto del Ministro per la guerra, entro il termine di giorni sessanta dalla entrata in vigore del presente decreto.

Con lo stesso decreto il Ministro per la guerra stabilirà, a suo giudizio insindacabile, se sia dovuto l'indennizzo all'acquirente ed eventualmente ne determinerà l'ammontare.

Art. 2.

Contro i decreti emessi dal Ministro per la guerra a norma delle disposizioni contenute nel precedente art. 1, non è ammesso alcun mezzo di impugnazione nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Gli aventi causa dagli acquirenti non hanno diritto ad alcuna azione di risarcimento nei casi di rescissione dei contratti.

Art. 3.

I materiali oggetto dei contratti rescissi in applicazione del precedente art. 1, potranno, dal Ministero della guerra, essere venduti anche a trattativa privata, in deroga a quanto stabilisce l'art. 1 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 856.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentata al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — ROCCO — GIURATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *folio* 138. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 925.

REGIO DECRETO 10 maggio 1925, n. 661.

Maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2085;
Visto l'art. 41, 1° comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1924-25, è aumentato della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 17. Pensioni ordinarie, ecc	L. 2,300,000
Cap. n. 24. Stipendi agli ispettori delle malattie delle piante, ecc.	» 10,000
Cap. n. 36. Stipendi ai delegati tecnici, ecc.	» 25,000
Cap. n. 43. Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale amministrativo e tecnico, ecc.	» 600,000
Cap. n. 57. Stipendi ed assegni al personale addetto al servizio geodinamico, ecc.	» 55,000
Cap. n. 72. Stipendi ed assegni al personale forestale, ecc.	» 500,000
Cap. n. 105. Personale metrico - Stipendi ed assegni	» 120,000
Cap. n. 120. Assegni ed indennità agli aiutanti tecnici, ecc.	» 10,000
Cap. n. 131. Stipendi ed assegni al personale addetto all'ufficio geologico	» 15,000
Cap. n. 138. Indennità temporanea mensile al personale, ecc.	» 110,000
Totale . . .	L. 3,745,000

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 145. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 926.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 maggio 1925, n. 663.

Assunzione provvisoria, da parte del Casellario centrale del Ministero della giustizia, del servizio del casellario giudiziale del Tribunale di Palmi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuto che, per l'incendio sviluppatosi nei locali del Tribunale di Palmi, il casellario giudiziale del detto Tribunale non è in grado di funzionare;
Ritenuta la necessità di provvedere d'urgenza sia al rilascio dei certificati penali sia alla ricostituzione del casellario stesso;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione l'ufficio del Casellario centrale del Ministero della giustizia assume il servizio del casellario giudiziale del Tribunale di Palmi, ed ha facoltà di rilasciare per esso, in luogo dei certificati menzionati negli articoli 621 e 622 del Codice di procedura penale e negli articoli 41 a 52 del regolamento 5 ottobre 1913, n. 1178, degli attestati equipollenti, secondo le notizie risultanti dai cartellini conservati nello stesso Casellario centrale.

Ai detti attestati si applicano, per quanto è possibile, le norme vigenti per i certificati del casellario giudiziale.

Art. 2.

Le norme contenute nel R. decreto 17 luglio 1919, n. 1244, per la ricostituzione di alcuni casellari giudiziali del Veneto sono estese al casellario giudiziale di Palmi.

Il Ministro proponente è autorizzato a dare tutte le altre disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente decreto che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

L'art. 1 si applica anche riguardo gli attestati rilasciati dal Casellario centrale dal 12 maggio 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 22 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 150. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 927.

REGIO DECRETO 19 aprile 1925, n. 659.

Istituzione di un Museo tecnico navale nella piazza marittima di Spezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio superiore di marina il quale ha dato parere favorevole;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito un Museo tecnico navale con sede a Spezia.

Art. 2.

Lo sviluppo, la conservazione e la sorveglianza sul Museo tecnico navale sono di competenza dell'Amministrazione della Regia marina.

Art. 3.

E' preposto al Museo tecnico navale un direttore, prescelto fra gli ufficiali superiori della Regia marina in servizio attivo, aventi contemporaneamente altra destinazione di servizio a terra nella piazza di Spezia.

L'ufficiale prescelto come direttore ha pure le funzioni di conservatore del Museo ed in tale incarico sarà coadiuvato da un sottufficiale del corpo Reale equipaggi che funzionerà da consegnatario del materiale.

Art. 4.

All'ufficiale superiore incaricato delle funzioni di direttore-conservatore non spetteranno, per gli incarichi predetti, sotto qualsiasi titolo o forma, compensi speciali, indennità o altro; al sottufficiale consegnatario del materiale spetterà soltanto il soprassoldo previsto dalla tabella *B* annessa al R. decreto 2 giugno 1924, n. 931.

Art. 5.

Alle spese di acquisto e di manutenzione del materiale del Museo ed alle spese di pulizia provvedesi nei limiti di lire duemila annuali a carico delle spese generali per il funzionamento dell'arsenale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la marina saranno date norme per il servizio e per il personale sott'ordine da assegnare al Museo tecnico navale, entro i limiti di quello disponibile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 143. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 928.

REGIO DECRETO 1° maggio 1925, n. 660.

Variazione della circoscrizione dei comandi della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella delle sedi dei gruppi di legioni, delle legioni territoriali e dei circoli in cui è ripartito il contingente della Regia guardia di finanza, approvata con R. decreto 12 luglio 1923, n. 1619, è sostituita, con decorrenza dal 1° luglio 1925, quella annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Art. 2.

La Legione allievi ha sede in Roma.

Art. 3.

Le sedi delle scuole allievi ufficiali e allievi sottufficiali, dei battaglioni allievi e dei comandi di compagnie, di tenenze e di sezioni con le dipendenze dai rispettivi comandi di circolo nonchè le circoscrizioni di questi, saranno stabilite con decreto Ministeriale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 144. — GRANATA

Tabella delle sedi dei Gruppi di legioni, delle Legioni territoriali e dei Circoli della Regia guardia di finanza.

Gruppi di legioni		Legioni territoriali aggregate a ciascun gruppo		Circoli aggregati a ciascuna legione	
Numero d'ordine	Sede	Numero d'ordine	Sede	Numero d'ordine	Sede
1	Genova	1	Genova	1	Genova
				2	Savona
				3	Spezia
				4	Piacenza
		2	Torino	5	Torino
				6	Cuneo
				7	Novara
				8	Pallanza
		3	Milano	9	Milano
				10	Varese
				11	Como
				12	Menaggio
				13	Sondrio
		4	Firenze	14	Firenze
				15	Firenze D. C.
				16	Ancona
				17	Livorno
				18	Ravenna
		5	Trento	19	Trento
				20	Merano
				21	Bressanone
				22	Brunico
2	Venezia	6	Venezia	23	Venezia
				24	Padova
				25	Bologna
				26	Brescia
				27	Verona
		7	Udine	28	Udine
				29	Gorizia
				30	Belluno

Gruppi di legioni — Numero d'ordine	Gruppi di legioni — Sede	Legioni territoriali aggregate a ciascun gruppo — Numero d'ordine	Legioni territoriali aggregate a ciascun gruppo — Sede	Circoli aggregati a ciascuna legione — Numero d'ordine	Circoli aggregati a ciascuna legione — Sede
3	Napoli	8	Trieste	31	Trieste Int.
				32	Trieste Est.
				33	Postumia
				34	Fiume
				35	Pola
		9	Roma	36	Roma
				37	Roma D. C.
				38	Chieti
				39	Cagliari
				40	Sassari
		10	Napoli	41	Napoli Int.
				42	Napoli Est.
				43	Napoli D. C.
				44	Caserta
				45	Benevento
				46	Salerno
		11	Bari	47	Bari
				48	Foggia
				49	Lecce
				50	Catanzaro
		12		51	Messina
				52	Reggio Calabria
				53	Catania
				54	Siracusa
				55	Palermo
				56	Trapani
				57	Girgenti

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Lancisiana ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 13 aprile 1925, n. 36, la Società anonima acque minerali è autorizzata a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda sotto il nome di « Lancisiana », l'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima in Roma e di cui la Società è concessionaria.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie di vetro color verde scuro della forma conosciuta in commercio col nome di tipo Vichy.

Le bottiglie sono di due specie; quella per la vendita in Roma a prezzi popolari, costituita da bottiglie della capacità di un litro e di un litro e mezzo che portano impresso, sulla parte spiovente del collo, la scritta « Acqua Lancisiana - Roma »; tali bottiglie sono poste in vendita senza etichette. Le bottiglie munite di etichette avranno la capacità di un litro e di un litro e mezzo e saranno senza iscrizione. Tutte le bottiglie saranno chiuse con turacciolo tipo Corona, sul quale è impressa l'effige di Lancisi circondata dalla dicitura « Acqua minerale Lancisiana - Roma ».

Le etichette da applicarsi alle bottiglie saranno di forma rettangolare stampate su carta bianca delle dimensioni di circa centimetri 22 × 12. Sulla sinistra dell'etichetta è delimitato un rettangolo di mm. 142×94 raffigurante una pergamena stampata a tre colori nella quale sono impressi dall'alto in basso:

1° il medaglione col mezzo busto di Lancisi circondato dalla veduta di S. Pietro (a sinistra) e da quella dell'arco di S. Gallo alla Lungara (a destra);

2° la dicitura a caratteri stile 700 « Acqua minerale Lancisiana »;

3° la sigla della Società « S. A. M. » (Società Acque Minerali).

Lo spazio bianco rimanente è diviso in tre piccoli rettangoli nei quali sono inserite alcune notizie storiche sull'acqua, i risultati delle analisi batteriologiche, un cenno generale sull'analisi chimica, i risultati delle ricerche sulla radioattività, le malattie nelle quali è indicato l'uso dell'acqua Lancisiana. Nello spazio bianco sulla destra dell'etichetta sono inseriti i risultati dell'analisi chimica e sul bordo inferiore della etichetta, fuori quadro, gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione, il tutto conforme all'esemplare allegato.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(2ª *pubblicazione*) (Elenco n. 39).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentata per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 370 — Data della ricevuta: 27 ottobre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Maraschi Pietro fu Carlo, per conto d'altri — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare del capitale L. 1700 prestito nazionale 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sia interventuta opposizione, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 9 maggio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione** (Elenco n. 38).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tesoro quinquennale 6ª emissione	1453	Cap. 30,000 —	*Lechi* Emilio di Arnaldo, minore, sotto la patria potestà del padre.	*Lechi o Lecchi* Emilio di Arnaldo, minore, ecc. come contro.
Cons. 5 %	322894	575 —	Rovegno Angelo fu Paolo, dom. a Vigevano (Pavia); con usufrutto a *Caranna Giovanna* fu Girolamo, ved. di Rovegno Paolo, dom. a Vigevano (Pavia).	Rovegno Angelo fu Paolo, ecc., con usufrutto a *Colli Carano Maria-Gioanna* fu Girolamo, ved. di Rovegno Paolo, ecc.
»	322895	575 —	Rovegno Carlo fu Paolo, con usufrutto come la precedente.	Rovegno Carlo fu Paolo, con usufrutto come la precedente.
3.50 %	620787	35 —	Allochis *Giovanni-Francesco*, dom. a Torino.	Allochis *Giacomo-Francesco*, dom. a Torino.
» »	435521 490069	115.50 115.50	Turri Arturo-Romolo fu Antonio, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a *Gherini* Giuseppina fu Ambrogio, vedova di Macchi Filippo, dom a Milano.	Intestata come contro; con usufrtto vitalizio a *De Marchi Gherini* Giuseppina fu Ambrogio, ved. di *Gori Giuseppe* e di Macchi Filippo, dom. a Milano.
Cons. 5 %	360007	1,500 —	Poma Elena fu Angelo, vedova di Galateri *Giovanni*, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio a Bona Defabianis Clelia fu Giovanni Battista, vedova di Poma Luigi, dom. a Biella (Novara).	Poma Elena fu Angelo, ved. di Galateri *di Genola Giuseppe*, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio come contro.
»	225356	315 —	Barbui *Battista* di Antonio, minore, sotto la patria potestà del padre presunto assente e sotto la tutela di Ughetti Giovanni, dom a Paesana (Cuneo).	Barbui *Giovanni Battista Luigi* di Antonio, minore, ecc., come contro.
3.50 % »	250947 250948	651 — 420 —	Bertarelli *Carlotta* e Maria-Teresa di Arturo, minori, e prole nascitura dallo stesso Bertarelli Arturo fu Serafino dom. a Buenos Ayres (Repubblica Argentina), sotto l'amministrazione speciale di Bertarelli Pietro fu Serafino, dom. in Arona (Novara).	Bertarelli *Maria Carlotta* e Maria Teresa di Arturo, minori, ecc., come contro.
Cons. 5 %	371692	415 —	*Nè* Giuseppina fu Virginio, *nubile*, dom. a Novara.	*Neè* Giuseppina fu Virginio, *minore, sotto la tutela del fratello Neè Antonio fu Virginio*, dom. a Novara.
»	86079	185 —	*Rainusso Teresa* di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a S. Margherita Ligure (Genova).	*Rainuzzo Margherita Teresa* di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. come contro.
3.50 %	416745	52.50	Bellocchio Luigia di Francesco, moglie di Marri Pietro, dom. in Torino; con usufrutto vitalizio alla signora Salamone Felicita fu *Antonio*, nubile, dom. in Moncalieri (Torino).	Bellocchio Luigia, ecc., come contro; con usufrutto vitalizio alla signora Salamone Felicita fu *Pio-Antonio*, nubile, dom. come contro.
Cons. 5 %	233176	90 —	*Guasco* Carlo fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Banaudo Teresa fu Bartolomeo, vedova di *Guasco* Francesco, dom a Moncalvo (Alessandria).	*Guasso* Carlo fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Bonaudo Teresa fu *Lorenzo*, ved. di *Guasso* Francesco, dom. come contro.
3.50 %	106298	1,120 —	*Parravicini* Luigi di Ascanio, dom. in Milano.	*Paravicini* Luigi di Ascanio, dom. in Milano.
Cons. 5 %	235437	1,970 —	Gaglietto *Pietro* fu Martino, minore, sotto la tutela di Bossatti Pietro fu Domenico, dom. in Portland Oregon (S. U. d'A.).	Gaglietto *Abramo Pietro Roy* fu Martino, minore, ecc., come contro.
Buono Tesoro quinquennale 7ª emissione	2278	Cap. 16,000 —	Paroni *Ida* fu Giovanni, minore, sotto la tutela di Longari Rodolfo.	Paroni *Ilda* fu Giovanni, minore, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	278565	400 —	*Cardinale* Augusta fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Maurizio Maria fu Francesco, vedova *Cardinale* e moglie in seconde nozze di Roderi Romeo, dom. a Roma.	*Cardinali* Augusta fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Maurizio Maria fu Francesco, ved. *Cardinali*, ecc., come contro.
3.50 %	162615	31.50	Pittaluga *Incoronato* fu Agostino, minore, sotto la patria potestà di Avio Emilia fu Massimiliano, vedova Pittaluga, dom. a Sampierdarena (Genova).	Pittaluga *Pasqua Incoronata* fu Agostino, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 %	300090	1,065 —	*Scarzillo* Girolamo fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Buonincontro *Anna* fu Pasquale, vedova *Scarzillo*, Domenico, dom. in S. Maria Capua Vetere (Caserta).	*Salzillo* Girolamo fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Buonincontro *Marianna* fu Pasquale ved. *Sarzillo* Domenico, dom. come contro.
»	348436	5,550 —	Conti Giacomo fu Gregorio, minore sotto la patria potestà della madre *Scannà* Giovanna fu Giuseppe, dom. a Palermo.	Conti Giacomo fu Gregorio, minore, sotto la patria potestà della madre *Scarnà* Giovanna fu Giuseppe, dom. a Palermo.
»	348083	5,550 —	Conti Maria Gesua fu Gregorio, minore sotto patria potestà della madre *Scannà* Giovanna fu Giuseppe, vedova di Conti Gregorio, domiciliato a Palermo.	Conti Maria Gesua fu Gregorio, minore sotto la patria potestà della madre *Scarnà* Giovanna, ecc., come contro.
3.50 %	535530	70 —	*Della Rocca* Rosina fu Matteo, minore sotto la patria potestà della madre Iannini Porzia fu Rocco, dom. a Trecchina (Potenza).	*de Larocca* Rosina fu Matteo, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 %	152454	465 —	Cera Guido, Clementina, Paolantonio, Angiolina e *Luigia* fu Umberto, minori, sotto la patria potestà della madre Barone Annina fu Antonio, ved. Cera, dom. in Bovino (Foggia).	Cera Guido, Clementina, Paolantonio, Angiolina e Maria Luigia, ecc., come contro.
»	64031	420 —	Costa *Angela-Maria* fu Bartolomeo, nubile interdetta, sotto la tutela di Bartolomeo Deserega fu Nicolò, dom. a Santa Margherita Ligure (Genova).	Costa *Maria Angela* fu Bartolomeo, nubile interdetta, ecc., come contro.
3.50 %	205164	154 —	Cacace Enrichetta, Carlo, Ersilia, *Marianna*, Mariano e Roberto fu Giovanni, minori, sotto la patria potestà della madre Emilia Giordano fu Leonardo, dom. a Salerno.	Cacace Enrichetta, Carlo, Ersilia, *Anna*, Mariano e Roberto fu Giovanni, minori, ecc., come contro.
» »	655868 655869	997.50 1,001 —	Bisogni *Gemma-Maria* di *Giuseppe*, dom. a Briatico (Catanzaro).	Bisogni *Maria-Gemma* di *Francesco-Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre*. dom. a Briatico (Catanzaro).
» »	794243 799506	231 — 238 —	Bisogni *Gemma* di Francesco-Giuseppe, nubile, dom. a Briatico (Catanzaro).	Bisogni *Maria-Gemma* di Francesco-Giuseppe, nubile, dom. come contro.
»	250994	7 —	Daffara *Armando* di Giovanni Battista, dom. in Germignaga (Como).	Daffara *Armanda* di Giovanni Battista, *moglie di Bozzola Pietro Giuseppe Luigi*, dom. in Milano.
Cons. 5 %	354494	50 —	*Moscati* Rosina fu Federico, moglie di Pepe Mauro fu Nicola, dom. in Montoro Superiore, vincolata.	*Muscati* Rosina fu Federico, moglie, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 2 maggio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione** (Elenco n. 39).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	276719	130 —	Firrincieli *Giovanna-Seconda* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Campo Salvatrice, dom. a Ragusa Siracusa).	Ferrincieli *Giovanna-Santa* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro.
»	87773	250 —	Nannarone *Cesidio* fu Nunzio, dom. a Sulmona (Aquila).	Nannarone *Cesidia* fu Nunzio, dom. come contro.
3.50 %	443745	133 —	Podestà Ernesto fu *Michele-Angelo-Giuseppe*, dom. a Cremona, vincolata.	Podestà Ernesto fu *Giuseppe*, dom. a Cremona, vincolata.
»	91897	91 —	*Surdo* Carlo fu Domenico, dom. in Bari, vincolata.	*Surdi* Carlo fu Domenico, dom. in Bari, vincolata.
Cons. 5 %	232187	200 —	Paolini Felicia fu Carlo, moglie di Damiano *Luciano*, dom. in Sansevero (Foggia).	Paolini Felicia fu Carlo, moglie di Damiano *Domenico-Giuseppe-Luciano*, dom. come contro.
»	31796	350 —	Segre Camilla fu Salomone, moglie di Levi *Oreste* fu Giuseppe, dom. a Torino.	Segre Camilla fu Salomone, moglie di Levi *Gastone-Oreste* fu Giuseppe, dom. a Torino.
»	226675	500 —	Segre Camilla fu Salomone, moglie di Levi *Oreste*, dom. in Asti (Alessandria).	Segre Camilla fu Salomone, moglie di Levi *Gastone-Oreste*, dom. come contro.
»	277007	450 —	Segre Camilla-Celeste fu Salomone, moglie di Levi *Oreste*, dom. a Castigliole d'Asti (Alessandria).	Segre Camilla-Celeste fu Salomone, moglie di Levi *Gastone-Oreste*, dom. come contro.
3.50 %	363553	84 —	Zanni Lorenzo fu *Lorenzo*, minore, sotto la patria potestà della madre Zanni Lucia, dom. a Falmenta (Novara).	Zanni Lorenzo fu *Giovanni-Lorenzo*, minore, ecc., come contro.
»	725834	140 —	Biggio *Nicolò* di Giacomo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Rapallo (Genova).	Biggio *Raimondo-Nicolò-Andrea* di Giacomo, minore, ecc., come contro.
»	475566	175 —	Abbo *Teresa-Alessandrina* di *Antonio*, moglie di Perassi Giovanni, dom. a Sassari.	Abbo *Teresa-Annita-Alessandrina* di *Secondo*, moglie, ecc., come contro.
»	541457	175 —	*Perassi-Abbo Teresa-Alessandrina* di *Antonio*, moglie di Perassi Giovanni, dom. a Cefalù (Palermo).	*Abbo Teresa-Annita-Alessandrina* di *Secondo*, moglie, ecc., come contro.
Cons. 5 % »	326952 326951	476 — 155 —	Andreoli Mario fu Arturo, minore, sotto la patria potestà della madre *Remoti* Rosa-Assunta, ved. di Andreoli Arturo, dom. a Milano. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a *Remoti* Rosa-Assunta di Stefano ved. di Andreoli Arturo, dom. a Milano.	Andreoli Mario fu Arturo, minore, sotto la patria potestà della madre *Remotti* Rosa-Assunta, ved. di Andreoli Arturo, dom. a Milano. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a *Remotti* Rosa-Assunta di Stefano, ved. di Andreoli Arturo, dom. a Milano.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 9 maggio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a quattro pensioni del Pensionato artistico in Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti il regolamento per il Pensionato artistico in Roma, approvato con R. decreto 27 giugno 1909, n. 543, e modificato con Regi decreti 20 dicembre 1919, n. 2643; 15 luglio 1920, n. 1102, e 18 dicembre 1921, n. 2058, e il R. decreto 15 settembre 1922, n. 1533, che approva nuove norme per il concorso al Pensionato stesso;
Veduto l'art. 76 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso a quattro pensioni di Stato in Roma: una per la pittura, una per la scultura, una per l'architettura ed una per la decorazione.

Le pensioni sono di L. 10,000 l'anno, oltre all'alloggio e allo studio gratuito in Roma ed ai viaggi d'istruzione, ed hanno la durata di due anni a decorrere dal 1° dicembre 1925. E' data facoltà per coloro che ne siano giudicati meritevoli, di prorogare per un altro biennio il godimento della pensione. In questo secondo periodo potrà essere affidata ai pensionati la esecuzione di determinati lavori d'arte. Al pensionato di architettura al termine del biennio potrà invece essere conferita una indennità di L. 12,000 per un viaggio d'istruzione all'estero.

Ai pensionati spettano i diritti ed incombono i doveri determinati dai regolamenti e dalle nuove norme sopracitate.

Art. 2.

Al concorso possono essere ammessi gli artisti italiani i quali al 1° maggio 1925 non abbiano superato il 27° anno di età.

Non è permesso ai pensionati di cumulare altre pensioni, borse di studio o somiglianti benefizi, sieno provinciali, comunali o di lasciti privati.

Art. 3.

Il concorso avrà luogo nei seguenti istituti:
1° Accademia di belle arti di Bologna;
2° Accademia di belle arti di Firenze;
3° Accademia di belle arti di Milano;
4° Accademia di belle arti di Napoli;
5° Accademia di belle arti di Palermo;
6° Accademia di belle arti di Roma;
7° Accademia di belle arti di Torino;
8° Accademia di belle arti di Venezia.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, con la precisa indicazione dell'arte per la quale si concorre, debbono essere presentate alla direzione di uno dei detti Istituti, non più tardi del 30 giugno 1925, e devono essere scritte su carta bollata da L. 2 ed accompagnate dal certificato di nascita, dal certificato di buona condotta e da quello di penalità (quest'ultimo con data non anteriore al 1° maggio 1925) tutti regolarmente legalizzati.

La prova di ammissione al concorso avrà luogo in tutti gli Istituti nei giorni 15 e 16 luglio 1925, per i pittori e gli scultori, e nel giorno 15 luglio 1925 per gli architetti e i decoratori, e consisterà:

a) per i pittori e gli scultori, nell'esecuzione in non più di 16 ore, ripartite in due giorni consecutivi, di un disegno a carbone di una figura nuda su foglio di carta bianca che misuri metri 1 di altezza per cent. 70 di larghezza;

b) per gli architetti, di una composizione estemporanea architettonica su tema dato da eseguirsi in non più di 10 ore per un sol giorno:

c) per i decoratori, di uno schizzo di una composizione estemporanea decorativa a bianco e nero da eseguirsi in non più di 10 ore in un sol giorno.

Per le prove di pittura e di scultura il modello nudo sarà messo in posa dai titolari delle rispettive discipline e, in assenza di uno dei due dal capo dell'Istituto o da altro insegnante da questi delegato

I due temi delle prove di architettura e di decorazione saranno dati dal Consiglio dei professori.

Art. 5.

Le prove di ammissione al concorso saranno giudicate da una Commissione composta del capo dell'Istituto che la presiede e dei titolari delle materie oggetto del concorso e, in caso d'impedimento di alcuno di tali membri, da altro insegnante dell'Istituto, di materia affine, designato dal capo dell'Istituto.

Art. 6.

Le prove del concorso saranno due.

Art. 7.

La prima prova comincerà il giorno 1° ottobre 1925 e consisterà per i pittori nella esecuzione di una mezza figura dal vero, nuda o vestita, dipinta ad olio; per gli scultori detta prova consisterà ugualmente nella esecuzione al vero e a tutto rilievo di una mezza figura nuda o vestita. In questi saggi una parte almeno dovrà essere condotta al punto da dare esatta misura delle qualità pittoriche o plastiche del candidato. I candidati dovranno provvedersi a loro spese di un modello conosciuto dall'Istituto.

Per gli architetti la prova consisterà in un progetto architettonico composto di una pianta, un prospetto, una sezione e un particolare del prospetto in scala non minore di 1 a 20, quali verranno indicati dal tema di concorso fornito dal Ministero della pubblica istruzione. Lo sviluppo di tale progetto sarà eseguito nelle forme che verranno indicate dal tema di concorso.

Per i decoratori, la prova consisterà nella composizione dipinta o modellata, o dipinta e modellata insieme, di un bozzetto su tema dato, da eseguirsi in pittura o in plastica o nelle due forme riunite a scelta del concorrente.

La misura di tale sviluppo sarà fornita, col tema di concorso anche dal Ministero.

Per l'esecuzione di dette prove i candidati disporranno di un periodo di giorni 15, consecutivi, di non più di 8 ore di lavoro ciascuno.

Tanto le prove estemporanee di architettura quanto quelle di decorazione, alla fine del primo giorno di lavoro saranno consegnate al capo dell'Istituto perchè egli ne curi la custodia sotto vetro, debitamente suggellata, in maniera che il concorrente non possa apportarvi modificazioni.

Art. 8.

Durante l'esecuzione delle prove di cui all'articolo precedente, ciascuno dei concorrenti verrà isolato e chiuso.

Art. 9.

Tali prime prove saranno giudicate presso le singole sedi di esami, da una Commissione composta dal capo dell'Istituto, dall'insegnante titolare della materia oggetto di esame, da altro insegnante scelto dal Consiglio dei professori e da due membri estranei designati dal Ministero.

La Commissione presso ciascun Istituto designerà un unico candidato alla gara definitiva per ognuna delle pensioni messe a concorso, tenendo conto, sia del merito relativo rispetto agli altri concorrenti, sia del merito assoluto in rapporto all'importanza del concorso.

A parità di merito fra i candidati, si terrà conto, per la scelta, delle benemerenze di guerra e, in mancanza, sarà preferito il più giovane.

Art. 10.

Il capo dell'Istituto dove si svolge il concorso sarà responsabile della rigorosa osservanza delle disposizioni contenute nei precedenti articoli.

Art. 11.

La seconda gara, quella finale, avrà luogo in Roma.

I candidati che vi si recheranno da altre sedi saranno rimborsati della spesa del viaggio in seconda classe e riceveranno 10 diarie di L. 40 ciascuna.

Art. 12.

Le prove della gara finale sono artistiche e di cultura.

Le prime consisteranno:

a) per i pittori e gli scultori, nello svolgimento di un bozzetto di composizione, su tema dato, dipinto o modellato, da eseguirsi in un sol giorno di 10 ore di lavoro al massimo;

b) per gli architetti, nell'esecuzione di un particolare in grandezza metà del vero, tratto dal dettaglio in scala 1 a 20 della prova precedente, da effettuarsi in non più di 3 giorni di 10 ore ciascuno;

c) per i decoratori, nella esecuzione di un particolare, tratto dalla prova precedente, suggerito dal Ministero, volta per volta, insieme con le misure in scala e da eseguirsi in non più di tre giorni di lavoro di 10 ore ciascuno al massimo.

A questa prova è applicabile la disposizione dell'art 8.

La prova di cultura consisterà nello svolgimento di un tema scritto di cultura artistica generale da eseguirsi in un sol giorno in non più di 10 ore e a cui saranno sottoposti i concorrenti di tutte le arti, con tema distinto per ciascuna arte.

Art. 13.

Gli elaborati, presentati in ogni grado del concorso, compresa la prova di ammissione, da ciascuno dei candidati ammessi alla gara finale, saranno sottoposti al giudizio della speciale Commissione nominata ai sensi del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1726, e saranno esposti al pubblico avanti e dopo tale giudizio.

Roma, addì 1° maggio 1925.

Il Ministro: FEDELE.

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso ad un posto di primo capotecnico specializzato in radiotelegrafia.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regolamento per i capi-tecnici di artiglieria e genio, approvato con R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326;

Di concerto col Ministro per le finanze, ai sensi dell'art. 117 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli congiuntamente, ad un posto di primo capo-tecnico specializzato in radiotelegrafia, con lo stipendio iniziale di L. 11,600, e il supplemento di servizio attivo di L. 800.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti), entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 3, con l'indicazione precisa del proprio domicilio.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato, da cui risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 e non oltrepassato i 30 anni di età.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, il limite massimo di età è elevato a 35 anni.

Per gli invalidi di guerra, di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, il limite stesso è elevato ad anni 39.

Per coloro che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato si prescinde da qualsiasi limite di età;

2° certificato di cittadinanza italiana legalizzato, da cui risulti pure che l'aspirante ha il godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato;

5° certificato dell'esito definitivo di leva o altro documento atto a comprovare che il candidato ha ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

6° certificato rilasciato da un medico militare in servizio attivo permanente, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

7° diploma originale di licenza di istituto tecnico (sezione industriale) o di istituti industriali;

8° quietanza rilasciata da un ufficio del registro del Regno, comprovante l'effettuato pagamento della tassa di concorso in L. 25;

9° fotografia con firma autenticata da notaio.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere di data non anteriore di due mesi alla data del presente decreto.

Il Ministro, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Gli aspiranti i quali siano già impiegati dello Stato, in attività di servizio, sono esonerati dal presentare i documenti indicati nei numeri 2, 3, 4 e 6.

Art. 3.

Gli esami consistono in prove scritte, pratiche ed orali, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma presso l'Officina radiotelegrafica ed elettrotecnica del Genio militare, ed avranno inizio non prima di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice è composta:

a) del generale a disposizione per l'arma del Genio, presidente;

b) del direttore tecnico dell'Istituto centrale di radiotelegrafia ed elettrotecnica, e del direttore dell'Officina radiotelegrafica ed elettrotecnica del Genio militare, membri.

Un ufficiale superiore del Genio eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 5.

Ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna prova. Per lo svolgimento degli esami, la valutazione della capacità dei concorrenti, la formazione, l'approvazione e pubblicazione della graduatoria del vincitore del concorso e dei dichiarati idonei, si osserveranno le norme degli articoli 35, 36, 37, 38, 39, 44, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

A parità di punti ha la precedenza in graduatoria il candidato più anziano di età, salvo i diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, conferiti agli insigniti di medaglie al valor militare, ai mutilati ed invalidi di guerra, ai feriti in combattimento, agli insigniti di croce di guerra ed ai combattenti.

A tal fine gli aspiranti dovranno, a corredo della loro domanda di ammissione, allegare i documenti comprovanti il titolo per la preferenza.

Art. 6.

Il vincitore del concorso dovrà sostenere un periodo di prova di mesi 6, in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale gli sarà corrisposto l'assegno mensile di L. 500.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1925.

Il Ministro per le finanze: A. DE' STEFANI.

Il Ministro per la guerra: DI GIORGIO.

Programmi per gli esami di concorso a primo capotecnico specializzato in radiotelegrafia.

Composizione italiana: esame scritto.
Applicazioni fisico-matematiche: esame scritto e orale.
Elettricità: esame scritto e orale.
Tecnica radiotelegrafica: esame scritto, esame orale ed esame pratico.

I.

Composizione italiana.

Svolgere un tema di argomento di interesse speciale. Il candidato deve dare prova di avere una buona padronanza della lingua italiana.

II.

Applicazioni fisico-matematiche.

1. Idrostatica. Generalità. Pressione idrostatica. Vasi comunicanti e livello. Principio di Pascal e torchio idraulico. Principio di Archimede. Galleggianti e densimetri. Fontane. Zampilli e getto di acqua. Pozzi artesiani. Sifoni. Pesi specifici dei fluidi e loro determinazione.

2. Aerostatica. Peso e densità dei gas. Pressione atmosferica. Esperienze di Torricelli. Barometri. Leggi di Boyle e Mariotte. Manometri. Macchine pneumatiche. Pompe Principio di Archimede applicato agli aeriformi. Spinta dell'aria. Aerostati.

3. Acustica. Cenni sulle cause fisiche del suono, sua propagazione e velocità. Intensità, altezza e timbri dei suoni. Analisi dei suoni. Scala delle note.

4. Ottica. Generazione, propagazione e velocità della luce. Riflessioni e rifrazione della luce e leggi relative. Specchi piani e curvi diottri, prismi, lenti. Analisi e sintesi della luce. Spettri. Colori. Fotometria. Spettroscopia. Cenni sui principali strumenti di ottica.

5. Azioni molecolari. Adesione. Soluzione. Capillarità. Diosmosi. Diffusione. Dialisi.

6. Termologia. Calore, temperatura e rispettive unità. Fenomeni di dilatazione. Misura delle temperature. Misura delle quantità di calore. Cambiamenti di stato prodotti dal calore e fenomeni relativi. Propagazione e trasmissione del calore. Trasmissione attraverso pareti lambite da fluidi stagnanti ed in movimento. Formule e dati sperimentali.

7. Termodinamica. Generalità. Equazione dello stato fisico. Cicli di trasformazione. Principi di Mayer e di Carnot. Rendimento teorico pratico delle trasformazioni. Applicazione dei principi di termodinamica ai gas ed ai vapori saturi con speciale riguardo al vapore d'acqua. Vapori surriscaldati.

8. Statica. Rappresentazione delle forze. Composizione e decomposizione delle forze. Soluzione grafica dei problemi. Teoria dei momenti e delle coppie. Centro di gravità e ricerca del centro di gravità dei corpi. Teoremi di Guldino e loro applicazioni. Macchine semplici.

9. Cinematica. Moto vario. Curve del moto. Moto uniformemente vario. Gravità e suoi effetti. Pendolo. Composizione dei movimenti. Applicazione. Movimenti relativi. Curve cicliche. Cinematica dei corpi rigidi. Moto di traslazione. Moto di rotazione e problemi relativi.

10. Dinamica. Leggi fondamentali e teoremi relativi. Massa dei corpi. Unità fondamentali del sistema assoluto C. G. S. Quantità di moto. Forza di inerzia. Moto centrale e applicazioni a casi pratici. Lavoro. Unità di lavoro. Rappresentazione grafica del lavoro. Forza viva. Caso del moto di rotazione. Concetto di momento di inerzia. Urto dei corpi. Applicazioni. Energia. Potenza.

11. Resistenza dei materiali. Generalità sulle azioni deformanti. Cenni su alcune macchine adoperate per la misura della resistenza dei materiali. Studio particolare dei diversi sforzi deformanti e delle dimensioni da assegnare ai corpi perchè vi resistano. Rappresentazione grafica dei momenti deformanti. Resistenze passive. Leggi di Coulomb. Coefficente d'attrito. Attrito di strisciamento. Attrito volvente e attrito dei perni. Problemi ed applicazioni relative. Rigidità degli organi flessibili. Problemi ed applicazioni. Resistenza del mezzo. Problemi ed applicazioni.

12. Meccanica applicata alle macchine. Equazione del lavoro. Rendimento. Applicazione ai meccanismi semplici. Freni: loro applicazioni ed uso. Volani e regolatori. Trasmissioni. Generalità e teoremi fondamentali. Puleggie, ruote di frizione. Ruote dentate e problema della dentatura. Applicazioni. Trasmissioni per cinghie, per corde, per catene. Problemi ed applicazioni. Trasmissione per biella e manovella. Parallelogrammi articolati. Eccentrici, camme arpionismi. Problema ed applicazioni.

13. Motori a scoppio. Ciclo. Descrizione dettagliata delle parti e norme di funzionamento.

14. L'automobile. Telaio e motore. Carburatori e accensione. Innesti. Cambio di velocità, differenziale, trasmissione, sterzo, freni, sospensioni, ruote, pneumatici.

15. Trigonometria piana. Relazioni fra le grandezze trigonometriche. Risoluzioni di triangoli. Logaritmi. Naturali, decimali, loro applicazioni. Regolo calcolatore.

16. Rappresentazione analitica e grafica di fenomeni fisici. Diagrammi e curve. Come si ricavano le curve dai fenomeni. Come si ricavano le curve dalle funzioni analitiche. Esempi di curve e loro funzioni, in relazione al fenomeno da esse rappresentato. Determinazione dell'andamento di un fenomeno dalla curva e dalla funzione. Curve per determinazione rapida di valori di variabili. Abachi.

III.

Elettricità.

1. Magnetismo. Fondamenti sperimentali. Leggi di Coulomb. Massa e forza magnetica. Campi magnetici. Potenziale magnetico. Distribuzione di masse magnetiche Intensità di magnetizzazione. Lamina magnetica. Induzione, suscettibilità e permeabilità magnetiche. Lavoro di magnetizzazione. Cicli di isteresi. Proprietà magnetica del ferro, dell'acciaio e della ghisa. Forza portante delle calamite.

2. Elettrostatica. Fondamenti sperimentali. Masse e forze elettriche. Unità di carica. Coulomb. Leggi dell'equilibrio elettrico. Campi elettrici Potenziale elettrico. Unità di potenziale. Volta. Pressione elettrostatica. Capacità di un conduttore. Unità di capacità: Farad. Condensatori: loro energia potenziale e loro accoppiamento. Macchine elettrostatiche.

3. Elettrodinamica. Corrente elettrica. Forza elettromotrice. Unità di corrente: ampere. Resistenza elettrica. Legge di Ohm. Unità di resistenza: Ohm. Principi di Kirckhoff. Circuiti derivati. Raggruppamento delle resistenze. Fenomeni calorifici delle correnti e leggi di Joule. Principali tipi di pile ed accumulatori: capacità, energia e potenza disponibile.

4. Elettromagnetismo. Principio dell'equivalenza. Campi magnetici prodotti dalle correnti elettriche. Teoria di circuiti magnetici. Galvanometri. Solenoidi. Energia di un circuito elettrico contenuta in un campo magnetico. Forze esercitate dai campi magnetici sui conduttori percorsi da correnti.

5. Induzione elettromagnetica. Espressione della forza elettromagnetica e della quantità di elettricità indotta. Legge di Lenz. Fenomeni di mutua e di auto induzione. Unità di induttanza: Henry. Rocchetto di Ruhmkorff.

6. Misure elettriche. Concetti fondamentali intorno alle misure delle grandezze elettriche. Unità del sistema assoluto C. G. S. e del sistema pratico. Misura delle correnti Galvanometri. Elettrodinamometri. Amperometri industriali. Misura delle differenze di potenziale. Volmetri industriali e loro verifica. Elettrometri. Misura delle forze elettromotrici. Misura delle resistenze. Ponti e ohmetri. Misura della resistenza degli elettroliti. Misura della potenza elettrica. Wattometri, contatori e loro verifica Misure magnetiche industriali. Misura di induttanza. Misura di capacità. Frequenzometri.

7. Correnti alternate. Grandezze alternative sinusoidali e non sinusoidali. Valore medio e valore efficace. Correnti alternate nei circuiti contenenti resistenza, induttanza e capacità. Potenza elettrica nei circuiti percorsi da correnti alternate; fattore di potenza. Fenomeno di risonanza. Impiego pratico dei condensatori.

8. Macchine dinamo-elettriche per corrente continua. Loro parti essenziali. Diversi tipi di armature e di avvolgimenti per macchine bipolari e multipolari. Macchine unipolari. Commutazione e fenomeni di reazione. Diversi modi di eccitazione e regolazione. Caratteristiche e coefficienti di rendimento. Accoppiamento. Alternatori. Loro parti essenziali. Diversi tipi di alternatori. Reazione di armatura. Alternatori monofasi e polifasi. Alternatori trifasi con collegamento a stella ed a triangolo. Curve caratteristiche. Coefficienti di rendimento. Accoppiamento.

9. Motori. Principio della reversibilità delle macchine dinamo elettriche. Motori elettrici a corrente continua variamente eccitati. Loro proprietà e regolazione. Coefficienti di rendimento. Motori a corrente alternata sincroni, asincroni ed a collettore. Loro funzionamento e rendimeto.

Trasformatori. Teoria elementare dei trasformatori statici. Principali tipi di trasformatori monofasi e polifasi e loro accoppiamento in parallelo. Coefficiente di rendimento. Trasformatori di misura. Trasformatori rotanti. Convertitrici.

10. Trasmissione e distribuzione di energia. Sistemi a corrente continua in serie od in derivazione. Sistemi a corrente alternata monofasi e polifasi.

IV.

Tecnica radiotelegrafica.

1. Proprietà e caratteri delle materie prime impiegate nella costruzione di macchine elettriche in genere e di apparecchi radiotelegrafici in specie. Materiali magnetici: ferro, ghisa, acciai speciali, ecc., loro impiego nella R. T.; requisiti e collaudazione.

Materiali isolanti: ebanite, mica, vetro, porcellana, paraffina, ecc. impiego come isolanti e come dielettrici: comportamento alle alte frequenze ed alle alte tensioni. Conduttori per circuiti elettrici ordinari e conduttori per correnti di alte frequenze: Fenomeni dello skin effect. Conseguenze per i circuiti R. T. specialmente pel conduttori semplici e per le bobine d'induttanza. Varie specie di perdite che si possono verificare nei materiali conduttori, magnetici, e dielettrici

2. Unità pratiche di misure elettriche. Strumenti di misura di uso industriale; principi vari su cui sono basati. Ponte di Wheatston per misure di resistenza. Ponti speciali per misure di capacità e di induttanza. Ponte di Sauty e ponte di Anderson. Misure sulle correnti di alta frequenza. Amperometri termoelettrici e termici. Coppie termoelettriche. Misura delle piccolissime correnti e delle altissime tensioni alternate o oscillanti. Impiego pratico dei relativi strumenti.

Misure speciali di intensità del campo elettrico, di radiazione e. m. di intensità acustica - di sensibilità dei telefoni e microfoni.

3. Pile a liquido e pile a secco: pile per alimentazione anodica - pile di grande amperaggio - requisiti e collaudazione.

Accumulatori: tipi principali di accumulatori elettrici al piombo e al ferro nickel. Reazioni essenziali: dati di peso, di tensione, di capacità. Formazione degli elementi. Regime di carica e di scarica ed avvertenze principali di manutenzione. Impiego degli accumulatori nella R. T. Quadro di distribuzione per la carica di una batteria. Disgiuntori automatici. Mezzi per assicurare la costanza del voltaggio nella scarica.

Generatori elettrici di corrente continua. Dati pratici di costruzione di una macchina dinamo elettrica e di un motore elettrico a corrente continua Circuito induttore. Circuito indotto. Tipi principali di avvolgimento degli indotti. Convertitori a corrente continua. Verifiche e collaudazioni delle dinamo e di motori elettrici a corrente continua.

4. Dati tecnici e pratici di costruzione degli alternatori e dei motori elettrici a corrente alternata di frequenza industriale. Caratteristiche di funzionamento. Misure principali sugli stessi. Dati e caratteristiche degli alternatori di frequenza udibile per stazioni radiotelegrafiche. Alternatori a risonanza.

Verifiche e collaudazione delle macchine a corrente alternata.

Rocchetto di Ruhmkorff; cicaline e loro impiego nella R. T.

Dati tecnici e pratici sui trasformatori industriali e sui trasformatori a risonanza speciale per r. t. Caratteristiche di funzionamento ai vari regimi - (a vuoto e in c. c.) e a varie condizioni di carico (induttivo, capacitivo, e puramente chimico).

5. Varie specie di condensatori; per trasmissione, per ricezione, fissi e variabili. Loro costruzione. Condensatori a verniero. Calcolo e misura delle capacità. Potere induttore specifico. Rigidità dielettrica. Perdite nei dielettrici.

Progetto dei condensatori di trasmissione per stazioni a scintilla e dei condensatori di spianamento.

Varie specie di bobine di induttanza con o senza ferro per trasmissione e per ricezione. Bobine a nido di api e a fondo di canestro. Loro costruzione. Variometri. Circuiti oscillanti chiusi ed aperti. Calcolo delle induttanze delle bobine con e senza ferro. Misure di induttanza e di capacità a mezzo degli ondametri.

6. Cuffie telefoniche ad alta ed a bassa resistenza. Altoparlanti. Microfoni. Rivelatori d'onda. Cristallini ad alta e bassa resistenza. Uso del potenziometro. Caratteristiche dei vari tipi di cristalli usati.

Triodi (valvole a tre elettrodi). Caratteristiche dei triodi. Calcolo e misure delle costanti dei medesimi. Teoria e pratica del funzionamento in rivelazione, in amplificazione ed in generazione. Varie specie di circuiti amplificatori (a resistenza, a induttanza, a risonanza, a bassa frequenza). Varie specie di circuiti di trasmissione: accoppiamento critico; funzionamento in rigenerazione. Alimentazione della placca. Vari modi di ottenerla nelle piccole e nelle grandi stazioni radiotelegrafiche.

Diodi: funzionamento dei diodi per rivelazione. Impiego per il raddrizzamento delle correnti alternate. Circuiti di raddrizzamento a tensione costante o a corrente costante.

7. Funzionamento delle stazioni radiotelegrafiche. Stazioni a scintilla rada e a scintilla musicale. Descrizione particolareggiata dei circuiti e degli apparecchi di trasmissione e di ricezione e del loro funzionamento. Scintille spente; circuiti ad impulsione. Accoppiamento critico.

8. Generatori di onde persistenti con valvole permojoniche. Descrizione particolareggiata dei circuiti e degli apparecchi. Alimentazione a c. c. ed a c. a. Gruppo di raddrizzamento e di spianamento. Diverse forme di circuiti di spianamento. Descrizione e impiego dei filtri passabasso e passaalto.

9. Ricezione delle onde persistenti per reazione di endodina per eterodina. Descrizione particolareggiata dei principali tipi di amplificatori a bassa e ad alta frequenza. Calcolo dell'amplificazione e quantità che vi influiscono. Ricezione con aereo o con quadro. Teoria e equivalenza dei due sistemi; differenze, vantaggi e svantaggi. Descrizioni delle eterodine e dei circuiti a supereterodina.

10. Trasmissione e ricezione radiotelefonica. Varie forme di modulazione su aereo, su griglia, su placca, con valvola modulatrice. Schemi dei vari tipi di apparati e stazioni e loro descrizione particolareggiata. Ondametri per onde smorzate e per onde persistenti. Ondametri per ricezione e per trasmissione; taratura e verifica.

Generazione di o. p. a mezzo di arco Poulsen. Particolarità di tale generazione. Manipolazione della trasmissione. Mezzi per evitare l'onda di riposo.

Generazione a mezzo di alternatori a radiofrequenza. Descrizione dei tipi di detti alternatori e principi su cui si basano.

11. Generazione di o. p. molto corte. Circuiti impiegati; particolari avvertenze nella loro costruzione. Ricezione di o. p. molto corte, circuiti a reazione, circuito Reinartz, circuiti supereterodina; circuiti ad ultrareazione. Radiotelegrafia con sistema a fascio e specchi direttivi. Vantaggi e difficoltà dei vari sistemi.

Principali tipi di trasmissioni r. t. automatiche. Vari tipi di ricevitori r. t. registratori. Apparecchi scriventi. Ondulatori. Relais Creed.

Radiogoniometria. Teoria della ricezione radiogoniometrica. Aerei a quadro o telaio mobile; aerei a quadro fissi. Descrizione particolareggiata delle parti e del funzionamento. Tipi di ricevitori r. g. per i due casi. Ricerca della direzione e del senso.

12. Progetto per l'impianto di reparti per la costruzione ed il montaggio di stazioni radiotelegrafiche.

Costituzione dei seguenti reparti: Meccanica e torneria. Galvanostegia (compreso la ramatura dei condensatori tubolari di vetro; bagni ossidanti, denichelanti, ecc.) Antenne ed aerei. Gruppi elettrogeni. Montaggio radiotelegrafico; verifiche e prove dei motori a scoppio; delle macchine elettriche; dei circuiti oscillanti.

13. Progetto di impianto per la costruzione dei tubi a vuoto. Lavorazione normale e meccanica del vetro. Materie prime impiegate, loro trattamento preventivo. Costruzione e montaggio degli elettrodi sui sostegni di vetro. Descrizione dell'impianto per la vuotatura ed il trattamento dei tubi. Loro collaudazione. Cenni sulla teoria e pratica dei vari tipi di pompe. Pompe molecolari; pompe a diffusione ed a condensazione. Vuotatura chimica mediante assorbenti metallici dei gas.

14. Requisiti dei materiali per le costruzioni r. t. Condizioni generali e speciali delle provviste delle varie materie prime impiegate e dei principali manufatti. Macchine elettriche; triodi e diodi; pile ed accumulatori; materiali di aereo e per la presa di terra. Condensatori fissi e variabili, di trasmissione e ricezione. Trasformatori di trasmissione e ricezione; accessori dei circuiti, Tasti manipolatori, interruttori, contatti e leghe metalliche relative; materie speciali per spinterometri, per filamenti incandescenti, ecc.

Attrezzamento per le varie lavorazioni. Dati generali per calcolo del costo delle varie lavorazioni.

Esame pratico di tecnica r. t.

1. Eseguire la verifica di apparati elettrici e telefonici o radiotelefonici guasti e redigere un rapporto sul loro stato, annotando: 1° i guasti riscontrati; 2° la convenienza o meno di ripararli; 3° le riparazioni occorrenti; 4° il tempo e la spesa per eseguire le dette riparazioni.

2. Eseguire la taratura di strumenti di misura e di apparecchi (voltmetri, amperometri, condensatori, variometri, ondametri, reostati) disegnando anche il diagramma di taratura accompagnato da una dettagliata descrizione del metodo seguito e dei risultati ottenuti.

3. Montaggio di un apparato R. T. completo di ricezione e trasmissione valendosi delle parti e scegliendo il circuito che risponda allo scopo che verrà segnalato.

Il Ministro: Di Giorgio.

Tommasi Camillo, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.